



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

09/07/2012 U-nd/3319/2012



U-MC/12

Circ. n<sup>95</sup>/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Ordinanza del MIUR del 30/03/2012 – Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2012 – laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento – ricorso al Tar del Lazio – ordinanza cautelare n.2192/2012 – ammissione con riserva all'esame di Stato

---

Con la presente si comunica - facendo seguito alla circolare CNI 15/06/2012 n.79 – che nella Camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Tar per il Lazio, Sezione Terza, con l'ordinanza cautelare 21 giugno 2012 n.2192, ha accolto la richiesta di una serie di laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento di svolgere le prove degli esami di Stato dell'anno 2012 *secondo le modalità vigenti anteriormente al DPR 328/2001* (in allegato).

Dopo il decreto cautelare provvisorio n.1999/2012, di cui si è già data notizia, anche la successiva ordinanza sospensiva ha pertanto ritenuto che vi siano elementi tali, ad una sommaria indagine, da ammettere i ricorrenti con riserva al prosieguo delle prove e all'ulteriore iter della procedura di abilitazione.

Il giudice amministrativo di primo grado ha quindi fissato l'udienza per l'esame del merito della controversia alla data del 20/02/2013.

Tanto si doveva per opportuna informazione.

Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
*(Ing. Riccardo Pellegatta)*



*IL PRESIDENTE*  
*(Ing. Armando Zambrano)*




ALLEGATO :

- Ordinanza cautelare Tar Lazio, 21/06/2012 n.2192.

MC0402Circ

ORDINANZA CAUTELARE 21/06/2012 n° 2192

N. 02192/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 04132/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4132 del 2012, proposto da:

Francesco Ed Altri Acquaviva, Pietro Luigi Albrizio, Angela Arnesano, Francesco Barbaccia, Giacomo Barbarino, Alessandro Basile, Dorianò Battila', Giuseppe Bella, Antonio Boezio, Francesco Caldarola, Roberto Camastra, Patrizia Cambiaggio, Claudio Campana, Andrea Cappellari, Guglielmo Carbone, Carlo Carli, Maria Pamela Carnemolla, Gianpiero Carriero, Michele Caterino, Walter Cavatrunci, Marco Chinni, Nicola Clemente, Giulia Colangelo, Carlo Coratella, Xavier Cosmini, Flavio Criseo, Vincenzo Cuccurullo, Pamela D'Allestro, Giuseppe D'Angelo, Maurizio D'Angelo, Domenicantonio D'Elia, Sonia D'Ostuni, Sebastiano De Angelis, Gabriele De Luca, Nicolò De Nicolò, Elena De Pascalis, Antonio De Salvo, Lucia Di Giesi, Oreste Di Giovine, Donato Di Pierro, Giuseppe Donzella, Anna Fabbris, Armando Fachechi, Matteo Ferri,

Roberto Ficarella, Angelita Fumarola, Chiara Maria Fuso, Vincenzo Galluzzi, Vincenzo Gassi, Iginò Gazerro, Giuseppe Giliberti, Andrea Giovannelli, Sabina Girardi, Anna Girundo, Sara Giuliani, Aikaterini Gousia, Giovanni Gravina, Andrea Graziosi, Andrea Grazioso, Aldo Iacobellis, Giuseppe Lagonigro, Tommaso Francesco La Magna, Alessandro La Nave, Sergio Lecca, Alessandro Lombardi, Damiano Luisi, Antonella Magno, Ida Manzo, Roberto Marrocco, Rossano Mirabile, Raffaele Mirante, Virgilio Murgia, Stefano Netti, Roberto Nuzzaci, Matteo Orru', Luigi Giovanni Palmieri, Fabrizio Papetti, Lucio Patierno, Giuseppe Pilato, Andrea Polieri, Carmen Prencipe, Rita Deborah Pulito, Germano Quarta, Alberto Ragucci, Salvatore Ravidà', Leonardo Ranieri, Valerio Ernesto Salerno, Daniele Santelia, Giuseppe Sapia, Stefano Scudeler, Giuseppe Scuderi, Stefano Serafini, Daniel Enrique Severino Medina, Gabriele Sirianni, Davide Solinas, Margherita Stufano, Graziano Sussarellu, Marco Testa, Leonia Toscano, Nello Travaglino, Simone Usai, Veronica Vanzanella, Sebastiano Varvuccio, Manuele Venturato, Anna Verdoliva, Gaetano Zuccaro, Andrea Zuccolotto, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Letizia, con domicilio eletto presso Massimo Letizia in Roma, viale Angelico, 103;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, Università degli

Studi di Padova, Università' di Bologna, Università' degli Studi di Genova, Università' di Pisa, Università' Politecnica delle Marche, Università' degli Studi di Roma La Sapienza, Università' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università' degli Studi di Napoli Federico II, Politecnico di Bari, Università' del Salento, Università' degli Studi della Calabria, Università' di Cagliari, Università' degli Studi di Messina, Università' degli Studi di Palermo, Università' degli Studi di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei provvedimenti relativi alle modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato per l'anno 2012 e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina e dei relativi ordinamenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca e di Ministero della Giustizia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Università' degli Studi di Udine e di Università' degli Studi di Trieste e di Università' degli Studi di Padova e di Università' di Bologna e di Università' degli Studi di Genova e di Università' di Pisa e di Università' Politecnica delle Marche e di Università' degli Studi di Roma La Sapienza e di

Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di  
Universita' degli Studi di Napoli Federico II e di Politecnico di Bari e  
di Universita' del Salento e di Universita' degli Studi della Calabria e  
di Universita' di Cagliari e di Universita' degli Studi di Messina e di  
Universita' degli Studi di Palermo e di Universita' degli Studi di  
Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento  
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott.  
Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Avuto presente che le dedotte doglianze ad una sommaria  
delibazione propria della presente fase cautelare non appaiono prive  
di adeguato fumus e tenuto conto della sussistenza di un pregiudizio  
grave ed irreparabile in capo agli odierni istanti, ammette con riserva  
al prosieguo delle prove e all'ulteriore iter della procedura idoneativa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)  
Accoglie la proposta istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.  
Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Rinvia le parti alla pubblica udienza del 20.2.2013 per l'esame nel merito della presente controversia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)